



POLIZIA LOCALE

Comune di Sondrio

Registro Ordinanze N. 109/2021

Sondrio, li 04/06/2021

Reg. Pubbl.

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA SU ALCUNE VIE CITTADINE PER ALLESTIMENTO VILLAGGIO DI PARTENZA DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta inoltrata dall' A.S.D. Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a R.L. con la quale viene chiesta la disponibilità di aree al fine di consentire la sosta dei veicoli degli organizzatori e dei partecipanti alla gara ciclistica 9^a tappa del Giro D'Italia Under 23 che si svolgerà il 9 giugno p.v.;

PRESO ATTO che per la 9^a tappa è prevista la partenza da P.zza Garibaldi, per cui occorre prevedere aree di stazionamento nelle immediate vicinanze per consentire la sosta dei veicoli degli organizzatori e dei partecipanti;

PRESO ATTO che la competizione è di carattere internazionale con un notevole partecipazione di atleti e di veicoli al seguito e che per ragioni di sicurezza dei partecipanti e degli spettatori è necessario prevedere spazi di sosta per i veicoli connessi alla manifestazione suddetta;

CONSIDERATO pertanto che quanto sopra esposto implica l'adozione di un provvedimento specifico di temporanea istituzione di limitazione della sosta sulle aree interessate;

VISTI ed applicati gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n° 285;

ORDINA

- 1. DALLE ORE 07.00 DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE**, è istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Via Col. Alessi, in l.go Folla, in L.M. Cadorna, in via Caimi, nel tratto da via Trento a p.zza Garibaldi, in via Ragazzi del '99.
- 2. DALLE ORE 19.00 DI MARTEDÌ 8 GIUGNO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE**, è istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via Col. Alessi, in l.go Folla, in L.M. Cadorna, in via Caimi, nel tratto da via Trento a p.zza Garibaldi, in via Ragazzi del '99, e su tutti gli stalli di p.le Valgoi,

La limitazione sarà resa nota al pubblico a cura del Settore Servizi Tecnici mediante l'installazione della segnaletica prevista dagli artt. 6, 7 e 21 di cui al D. L.vo 30.4.1992 n° 285.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà la sospensione della presente Ordinanza e dei lavori di cui trattasi.

Avverso le prescrizioni contenute nella presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla sua adozione con le modalità stabilite dall'art. 37 del D. L.vo 30.4.1992 n° 285 e dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada)

È fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE *m.e.*
COMM. CAPO BRADANINI DOTT. MAURO

IL VICE COMANDANTE DELLA P.L.
Comm. Capo DEL MOLINO OSCAR